



LA GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti ed esaminati i documenti di cui alla procedura esecutiva in epigrafe;
rilevato che il debitore esecutato ha fatto istanza per l'accesso alla procedura di
composizione negoziata ai sensi dell'art. 17 CCII;

rilevato che dalla visura camerale prodotta risulta la pubblicazione dell'istanza di
applicazione delle misure protettive *ex art.* 18 CCII;

verificato altresì il deposito del ricorso *ex art.* 19 CCII;

P.Q.M.

Letto l'art. 623 c.p.c. sospende la presente procedura.

Si comunichi

Trani, 23/09/2024

La G.E.

Diletta Calò